

DAL 1° GENNAIO 2021 IN VIGORE REGOLE PIÙ RIGIDE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DEI DEBITORI IN “DEFAULT” OVVERO IN STATO DI INADEMPIENZA DI UN’OBBLIGAZIONE VERSO LA BANCA

A partire dal 1° gennaio 2021 è in vigore la nuova normativa europea in materia di “default”, cioè di debito bancario “deteriorato”, prevista dal Regolamento Europeo n. 171 del 19 ottobre 2017 che è applicata oltre che dalle banche anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari (ad es. le società di leasing). In base alle nuove regole **un debito è classificato automaticamente in default** qualora si verifichi **un inadempimento di un’obbligazione verso la banca che superi una certa “soglia di rilevanza” e perduri per più di 90 giorni consecutivi**. La soglia di rilevanza dell’inadempimento dipende dalla dimensione del debitore:

- **per le persone fisiche e per le piccole e medie imprese (Pmi)** deve essere superiore a 100 euro e allo stesso tempo deve rappresentare più dell’1% del totale delle esposizioni verso la banca;
- **per le grandi imprese** deve essere superiore a 500 euro e allo stesso tempo deve rappresentare più dell’1% del totale delle esposizioni verso la banca.

Ad esempio sarà considerata in default una Pmi che abbia in essere un finanziamento con un saldo residuo di 15.000 euro e che lasci impagata fino al primo aprile 2021 una rata da 200 euro (superando la soglia dei 100 euro e dell’1% del debito) il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire entro 31 dicembre 2020 (risultando inadempiente per oltre 90 giorni).

Lo stato di default del debitore si riflette negativamente sulla relazione con la banca che potrebbe avviare le azioni a tutela del proprio credito, aumentare il costo del credito o precludere l’accesso a nuovi finanziamenti.

Per uscire dallo stato di default devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l’impresa come inadempiente.

LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI “DEFAULT” DEL DEBITO BANCARIO

A partire dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova normativa europea in materia di “default”, cioè di debito bancario “deteriorato”, prevista dal Regolamento Europeo n. 171 del 19 ottobre 2017, che stabilisce **regole molto più stringenti per la classificazione di un soggetto come inadempiente nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari**.

La classificazione di un debitore come in stato di inadempienza si riflette negativamente sulla relazione con la banca che potrebbe avviare le azioni a tutela del proprio credito, aumentare il costo del credito o precludere l’accesso a nuovi finanziamenti.

E’ dunque molto importante per le imprese conoscere le nuove disposizioni che possono causare il default anche nel caso di inadempimenti di ridotta entità. In particolare qualora non si riesca a rispettare

puntualmente le scadenze di pagamento contrattuali è importante conoscere i limiti di tolleranza degli inadempimenti che consentono di evitare il default.

Le nuove regole in materia di default devono essere applicate oltre che dalle banche anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, ad es. anche dalle società di leasing.

In base alle nuove regole europee, **un debito è classificato in default** qualora si verifichi un **inadempimento da parte del debitore che superi una certa “soglia di rilevanza” e ciò perduri per più di 90 giorni consecutivi**.

Un debito in arretrato o uno sconfinamento è considerato **“rilevante”** se è superiore a 500 euro (soglia assoluta, calcolata sommando tutti gli arretrati dei finanziamenti in essere) e allo stesso tempo rappresenta più dell’1% del totale delle esposizioni verso la banca (soglia relativa). Per le persone fisiche e per le piccole e medie imprese (Pmi) con esposizione nei confronti della stessa banca inferiore ad 1 milione di euro, la soglia di valore assoluto è ridotta a 100 euro. L’importo arretrato si calcola sommando il dovuto per capitale, interessi e commissioni.

Il superamento di entrambe tali soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi comporta la classificazione automatica in default dell’esposizione bancaria.

Ad esempio sarà considerata in default una Pmi impresa che abbia in essere un finanziamento con un saldo residuo di 15.000 euro e che lasci impagata fino al primo aprile 2021 una rata da 200 euro (superando la soglia dei 100 euro e dell’1% del debito) il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire entro 31 dicembre 2020 (risultando inadempiente per oltre 90 giorni).

Per uscire dallo stato di default devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l’impresa come inadempiente.

Diversamente dal passato, se l’impresa ha una posizione in arretrato, anche qualora abbia linee di credito aperte non interamente utilizzate, non può più essere considerata adempiente in quanto non sono possibili compensazioni tra diverse posizioni del debitore verso la banca. In tali situazioni l’impresa dovrà attivarsi e utilizzare la linea di credito non utilizzata per pagare il debito scaduto.

Le nuove regole in materia di default non introducono il divieto di sconfinamento, in quanto le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità sul conto od oltre il limite di fido. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire o rifiutare lo sconfinamento, per cui è essenziale per l’impresa conoscere quanto previsto dal contratto stipulato con la banca.

La classificazione di credito deteriorato in relazione anche ad un solo finanziamento comporta la classificazione in default di tutte le esposizioni dell’impresa nei confronti della banca, ad eccezione del caso

di persone fisiche o Pmi con esposizione inferiore ad 1 milione di euro, in quanto per questa tipologia di debitori la banca può decidere di classificare in default solo la singola linea di credito.

Nel caso in cui la banca finanziatrice appartenga ad un gruppo bancario, la soglia di rilevanza dell'arretrato si calcola sommando tutte le esposizioni che l'impresa ha in essere nei confronti delle banche del gruppo. In tale situazione il default presso una singola banca può determinare la classificazione di credito deteriorato anche da parte delle altre banche del gruppo. Inoltre la classificazione in default può generare un effetto "contagio", in quanto si estende ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone, nonché ai coobbligati in solido, e può estendersi alle società del medesimo gruppo a cui appartiene l'impresa debitrice o connesse a questa da legami economici.

Inoltre, pur in assenza di arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, la banca potrà classificare il debito in default anche qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle eventuali garanzie, e, per le posizioni non garantite, quando la banca valuti che il debitore non sia comunque più in grado di adempiere regolarmente e integralmente alla propria obbligazione (classificazione del debito in UTP – *unlikely to pay*).